



N.
Data

6
29/08/2025

ORDINANZA SINDACALE Settore Polizia Municipale

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DIVIETO DI SOSTA E ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI gli artt. n. 50 e n. 54 del T.U.E.L.;

PREMESSO che si verifica di frequente l'insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, camper, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale del capoluogo non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale - ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate - comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione Comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano nonché di rischio igienico-sanitario ;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale del capoluogo debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

CONSIDERATO

CHE il presente provvedimento, emanato dal Sindaco, consente di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, atteso che, nella

fattispecie, le motivazioni riferiscono alla rimozione dei rifiuti presenti sulle strade pubbliche e terreni circostanti nonché di acque reflue che potrebbero essere di nocumento ed inquinamento ambientale, oltre a problemi di sicurezza della circolazione stradale e di sanità pubblica.

CHE l'adozione della presente ordinanza rientra, nel sistema vigente, fra i compiti specifici del Sindaco quale Ufficiale di Governo, e che, tal riguardo, l'art. 38, comma 2, della Legge n. 142/1990, al pari del vigente art. 54, comma 2, del Decr. Legisl. n. 267/2000, demandando esclusivamente al Sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

CHE, ai sensi del D.M. 05.08.2008, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.*

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale -ivi compresa la Marina di Mancaversa - debba essere assunto il presente provvedimento;

RILEVATO che sono state accertate recenti occupazioni di spazi pubblici (strade e slarghi in Zona Industriale e nella Marina di Mancaversa) che comportano disdoro, inconvenienti igienico-sanitari, produzione e abbandono incontrollato di rifiuti, ecc. che inducono l'Autorità di Governo all'intervento immediato per il ripristino delle condizioni ordinarie d'uso degli spazi pubblici e per rimuovere ogni condizione che le impedisca, anche coattivamente;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;
- il D.Lgs. n. 285/1992
- il vigente Regolamento d'Igiene e Sanità
- l'art. 2 del D.M. 5.8.2008

ORDINA

Il divieto permanente di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno feriale e festivo, su tutto il territorio comunale – ivi compresa la Marina di Mancaversa-, di roulotte, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone;

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.

Di conseguenza sono vietati:

- lo scarico di residui organici di acque chiare e reflue;
- l'allacciamento alla rete elettrica;
- l'utilizzo di idranti o altri impianti pubblici di erogazione acqua;

DISPONE

- La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P., oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.
Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.
In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.
- La violazione alle disposizioni della presente ordinanza può comportare l'illecito penale di cui all'art. 633 c.p. (occupazione di suolo pubblico) che prevede la pena di anni 2 o una multa da € 103,00 a 1.032,00 per "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto", per cui, negli spazi pubblici, si procede d'ufficio ai sensi dell'art. 639 bis C.P.;
- La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta violazione all'art. 20, comma 1, del Codice della Strada che vieta "*sulle strade di tipo A), B), C) e D) ... ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; ... omissis*", che punisce (comma 4) "*chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680*;
- Il Comando di Polizia Locale, allo scopo di segnalare il contenuto della presente ordinanza, potrà definirne la visibilità mediante l'apposizione della segnaletica stradale conforme al Codice della Strada (cartello di divieto di sosta, Fig. II 74 dell'art. 120 del regolamento di attuazione con l'apposizione della precisazione "PERMANENTE"), esclusivamente sulle strade a potenziale rischio di occupazione (Via del Mercato Floricolo, ecc.).
- Di notificare la presente Ordinanza:
al Prefetto di Lecce;
alla Questura di Lecce;
alla Provincia di Lecce;
al Comando Stazione Carabinieri Taviano;
al Commissariato Polizia di Stato - Gallipoli (LE);
al Comando Guardia di Finanza – Compagnia Gallipoli (LE)
al Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale - Lecce;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Lecce;
al Comando Polizia Provinciale di Lecce;

al Comando di Polizia Locale;
al Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente;

FA OBBLIGO

- A chiunque spetti, di osservare e rispettare la presente Ordinanza;
- A chiunque sia incaricato per norma di legge, di farla osservare;

AVVISA

Del presente provvedimento verrà data pubblicità a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di Polizia all'atto del controllo.

AVVERTE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Taviano (LE);

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale - Comando Via Donatori Volontari del Sangue, tel. 0833 916341;

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale
Avv. Luisa Tunno;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 29 agosto 2025

IL SINDACO

Giuseppe Francesco PELLEGRINO

Sindaco

PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial

S.p.A./02046570426

(atto firmato digitalmente)